

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di conduzione, presidio e manutenzione ordinaria programmata e non programmata per gli impianti tecnologici in uso presso gli immobili dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, oltre minuto mantenimento edile.

AVVISO N. 8

Con riferimento alla procedura indicata in epigrafe, di cui al Bando di gara prot. 516474 del 14.12.2018, in conformità a quanto previsto al punto 2.2 (CHIARIMENTI) del Disciplinare di gara, si fornisce il seguente avviso di interesse generale.

Quesito n. 105 Buongiorno, "Si chiede conferma che l'Offerta Tecnica debba essere redatta esclusivamente all'interno del File editabile presente nella documentazione Base Gara "Schema Offerta Tecnica", e, in caso affermativo, che il conteggio delle 20 pagine complessive vada effettuato a partire da quella che, all'interno del file citato, è la pagina 3, che ne costituisce l'intestazione." In attesa di un Vs. cortese riscontro. Distinti saluti

Chiarimento: Si conferma che l'offerta tecnica debba essere presentata utilizzando il modello poso a base di gara denominato "Schema Offerta Tecnica" e che il conteggio delle 20 pagine (40 facciate) complessive va effettuato escludendo le prime 2 facciate, ovvero partendo dalla facciata n.3.

Quesito n. 106 Spettabile Stazione Appaltante, in riferimento agli importi per la cat. OS4, nell'allegato alla presente Prospetto Economico di Gara, alla voce costo annuo moltiplicato per gli anni in questione non corrisponde l'importo totale del periodo. Esempio pratico (lotto Campania/Basilicata) Annuo € 70.339,00 Importo totale periodo € 350.171,86, mentre viene trascritto € 351.695,00. La nostra domanda è, quale importo deve essere preso in considerazione? Grazie Cordiali saluti

Chiarimento: Gli importi da prendere in considerazione sono correttamente riportati in tutti gli atti di gara. Sul punto si rimanda al chiarimento n.26 – domanda n.4, ove viene rappresentato che i valori finali ultimi indicati nel citato Prospetto Economico sono direttamente calcolati alla luce

dello scaglionamento temporale di ingresso nel contratto stipulando degli immobili in quota AdER (vedasi punto 2.3 del Progetto Tecnico di Gara). Nel caso di specie, per il Lotto 2 è stimato l'avvio del servizio per gli Immobili in quota AdER al maggio 2020, mentre per la quota AdE a febbraio dello stesso anno. Pertanto, in riferimento all'importo per la attività di manutenzione programmata degli impianti elevatori del Lotto n.2, il valore da considerare è € 350'171,86.

Quesito n. 107 Siamo a chiedere conferma che non sia necessario eseguire il sopralluogo nell'immobile di cui all'oggetto, nonostante sia presente nell'elenco dei sopralluoghi obbligatori da eseguire, "in quanto è previsto il rilascio dello stesso entro il primo semestre 2019", come da comunicazione all'interno della mail di convocazione sopralluogo inviatoci in data 19/02/2019. In attesa di cortese riscontro, inviamo distinti saluti.

Chiarimento: Si conferma che l'immobile sede dell'Ufficio Territoriale di Taranto – via Orazio Flacco 3/5 – Taranto, originariamente ricompreso tra quelli a sopralluogo obbligatorio nell'elenco di cui all'allegato 5 al progetto di gara, attesa la comunicazione con la quale la Direzione Regionale della Puglia ha comunicato che entro il primo semestre 2019 è previsto il rilascio dello stesso, non è più oggetto di sopralluogo obbligatorio.

Quesito n. 108 In riferimento alla procedura in epigrafe di cui al Bando di Gara prot. 516474 del 14/12/2018, la scrivente Società chiede di precisare quanto espresso al punto n. 4 dell'avviso di rettifica del 15 marzo u.s. Infatti premesso che la procedura in epigrafe prevede una categoria principale "servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici" ed una secondaria "lavori edili" che tra l'altro incide in misura minima sul totale dell'appalto, la scrivente intende partecipare alla gara come Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo "Verticale" in cui la mandataria esegue la prestazione principale e la mandante la prestazione secondaria. Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede pertanto di confermare che sia sufficiente, ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, il possesso delle certificazioni di cui ai punti B2 – C1.1, C1.2, C2 e C4 della tabella contenuta nel paragrafo 18.1 da parte della capogruppo che svolgerà i servizi ricadenti nella categoria principale, la quale garantirà il rispetto di tutte le misure in materia di sicurezza e impatto socio ambientale. Certi di un benevolo accoglimento della presente richiesta, nell'attesa di Vs. determinazioni in merito, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Chiarimento: Si conferma quanto riportato al punto n.4 dell'*avviso di rettifica* di cui al prot. 62231 del 15.03.2019 ovvero che "*...Ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico, le certificazioni di cui ai punti B2 – C1.1. - C1.2 – C2 – C4 della tabella contenuta nel paragrafo 18.1 del disciplinare di*

gara dovranno essere possedute da tutti gli esecutori del contratto. In particolare, in caso di partecipazione in forma di raggruppamento/consorzio costituiti o costituendi le certificazioni dovranno essere possedute da tutte le società raggruppande/consorziande/raggruppate/consorziate....”.

Pertanto, anche in caso di partecipazione in ATI di tipo verticale, l'attribuzione dei punteggi relativi ai vari criteri e sub-criteri di cui alla tab. 18.1 del Disciplinare di gara, avverrà con le modalità indicate al punto n.4 dell'*avviso di rettifica* di cui sopra. Si rappresenta che trattasi di criteri di carattere *premierale* e non già di partecipazione alla procedura.

Quesito n. 109

In riferimento alla procedura di cui al Bando di Gara prot. 516474 del 14/12/2018, la scrivente Società, inizialmente intenzionata a partecipare alla gara in oggetto come costituendo R.T.I. in qualità di mandataria, ha effettuato tutti i sopralluoghi attraverso propri dipendenti con apposita delega della mandante. Ora alla luce anche di alcune risposte pubblicate da Codesta Spettabile Stazione Appaltante alle richieste di chiarimenti, la scrivente parteciperà invece come operatore singolo; si chiede pertanto di confermare che le ricevute degli avvenuti sopralluoghi, effettuati direttamente dalla scrivente, siano valide.

Il presente operatore economico potrà riallineare la propria posizione facendo pervenire specifica comunicazione, come da Vostro “avviso n. 6”. In attesa di un sollecito riscontro, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Chiarimento:

Le ricevute di avvenuto sopralluogo eseguite da un operatore economico su delega di altri operatori raggruppandi, possono essere utilizzate, ai fini della partecipazione in forma singola, solo da parte dell'operatore economico che abbia materialmente effettuato il predetto sopralluogo.

Pertanto, nel caso prospettato, avendo l'operatore economico, in qualità di mandataria del costituendo R.T.I., effettuato tutti i sopralluoghi attraverso propri dipendenti con apposita delega della mandante, si conferma che le ricevute degli avvenuti sopralluoghi eseguiti, sono valide ai fini della partecipazione dello stesso in forma singola.

Quesito n. 110

Buongiorno, con riferimento alla risposta al quesito 95 da voi pubblicato, si chiede di esplicitare le modalità di calcolo con cui siete giunti ad affermare che la categoria OS4 per i Lotti 7,8,9 è superiore al 10%. Infatti, prendendo come esempio il Lotto 8, la somma delle categorie SOA è la seguente: € 1.499.583,11 (OG11) + € 217.220,27 (OS4) + € 590.722,26 (OG1) + € 176.314,84 (OG2) = € 2.483.840,48. Ora la percentuale della categoria OS4 sarebbe: € 217.220,27 (OS4) / € 2.483.840,48 (totale) = 8,74%. Potete indicarci pertanto, per i lotti 7,8,9, i calcoli con cui siete giunti a determinare che

la OS4 è superiore al 10%? Come già segnalato, il fatto che risulti sotto il 10% ci consentirebbe di partecipare come impresa singola, ricorrendo al subappalto "necessario" e comprendo tale importo con la categoria prevalente come ammesso dalla normativa. Chiediamo inoltre cortesemente che vengano esplicitate le % esatte sia della OS4 che della OG2 per i lotti 3,7,8,9. Restiamo in attesa di urgente riscontro.

Chiarimento:

In riferimento alla prima domanda (scorporabilità cat. SOA OS4) si fa presente che la qualificazione dell'esecutore nelle categorie c.d. a "qualificazione obbligatoria" resta in vigore anche con il nuovo codice dei contratti, dato che il legislatore nell'art. 217 comma 1, lettera *nn* del D.Lgs. 50/2016, non ha abrogato il comma 2 dell'art. 12 della L. 80/2014.

Tanto premesso, si rappresenta che il calcolo percentuale delle categorie OS3-OS4-OS28-OS30 non assume alcun rilievo sotto il profilo della verifica del 10%, in quanto, stante il quadro normativo ad oggi vigente, non è ammesso eseguire dette categorie di lavoro specialistiche dall'affidatario che possieda la sola categoria prevalente. Ad ogni buon conto, a maggior precisione di quanto riportato nel chiarimento n.95 dell'avviso n. 7 prot. N. 0073482 del 29-03-2019, si rappresenta che per i Lotti 7, 8 e 9 (come per tutti gli altri Lotti restanti) la cat. OS4 è stata indicata come *scorporabile* non già in quanto eccedente la quota del 10%, ma in virtù del disposto contenuto nell'art. 12, comma 2, lett. b) della legge 80/2014 secondo cui le categorie specialistiche devono essere eseguite dall'operatore economico in possesso delle relative qualificazioni. Pertanto, come richiesto, ferma resta la possibilità, per l'operatore economico che possieda la qualificazione per la sola cat. SOA prevalente (e non possieda la qualificazione per le cat. SOA scorporabili), di partecipare anche in forma singola ricorrendo al subappalto cd. "necessario" (per l'esecuzione delle prestazioni scorporabili) nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Disciplinare di gara in ordine agli obblighi di indicazione della terna di subappaltatori e della quota massima subappaltabile del 30%.

In relazione alla seconda domanda (scorporabilità cat. SOA OG2) si rappresenta quanto previsto dal comma 2 dell'art. 148 del d.lgs. 50/2016 ove si riporta che, *"...In nessun caso le lavorazioni specialistiche di cui al comma 1 (ndr OG2) possono essere assorbite in altra categoria o essere omesse nell'indicazione delle lavorazioni di cui si compone l'intervento, indipendentemente dall'incidenza percentuale che il valore degli interventi di tipo specialistico assume rispetto all'importo complessivo..."*

Pertanto, la Stazione Appaltante, qualora gli importi in OG2 sono risultati maggiori a 150'000€ per ciascun Lotto, ha proceduto a indicare come scorporabile la relativa SOA, indipendentemente dal valore percentuale che detta categoria rappresentasse sul totale delle attività

non programmate. Anche in questo caso, ferma resta la possibilità, per l'operatore economico che possieda la qualificazione per la sola cat. SOA prevalente (e non possieda la qualificazione per le cat. SOA scorporabili), di partecipare anche in forma singola ricorrendo al subappalto cd. "necessario" nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Disciplinare di gara in ordine agli obblighi di indicazione della terna di subappaltatori e della quota massima subappaltabile del 30%.

Quesito n. 111

In riferimento alla risposta data al quesito n.92 posto dalla sottoscritta impresa, come da voi richiesto al fine di ricevere idoneo chiarimento si specifica che il RTI che si vuole costituire è di tipo MISTO, al costituendo RTI parteciperanno 4 imprese, che per semplicità e riservatezza si identificano con le lettere A,B,C,D. Tali imprese partecipano per le categorie lavori richieste dal disciplinare nel seguente modo: OS30: A+B OS28:A+B OS3:B OG1:A OG2:B OS4:C+D l'impresa A assumerà il ruolo di mandataria. Tale costituzione si è resa per noi necessaria per raggiungere i requisiti di fatturato richiesti nell'ultimo triennio. Ciò premesso si riformula il quesito già posto: "Quesito n. 92 premesso che la sottoscritta impresa partecipa alla presente procedura in RTI, e le percentuali di partecipazione riferite ad ogni componente del RTI, per ogni lotto, sono state definite in base alla tabella del punto 7.3 lettera c) del disciplinare di gara. Si chiede se tali percentuali possono essere valide in riferimento all'intera natura dell'appalto considerando che si tratta di un appalto misto con componente servizi prevalente e componente lavori accessoria. Si resta in attesa di comunicazioni a riguardo. Cordiali Saluti"

Chiarimento:

In relazione al quesito, nel ribadire che in tale fase non è possibile formulare giudizi anticipati in merito al possesso dei requisiti di partecipazione stabiliti dalla documentazione di gara, la cui valutazione è rimessa al seggio di gara, si evidenzia che ai fini dell'ammissione alle successive fasi della procedura ciascun operatore, sia esso singolo o raggruppato, oltre a possedere le certificazioni soa di cui al par. 7.3 lett. c) del disciplinare, dovrà possedere anche gli ulteriori requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale previsti per la componente servizi.

A tal riguardo, laddove l'operatore partecipi in forma raggruppata, il par. 7.4 specifica le modalità con cui possa essere raggiunto il possesso dei predetti requisiti.

Quesito n. 112

La sottoscritta impresa, avendo in corso il processo di certificazione EMAS, chiede se ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico relativo al punto C1.1 sia sufficiente in questa fase il possesso del documento di convalida rilasciato da ICIM a seguito di propria valutazione in attesa del rilascio della certificazione EMAS. Grazie

Chiarimento: Per l'attribuzione del punteggio premiale di cui al par.18.1, punto C1, del Disciplinare, l'Operatore economico può comprovare il possesso della certificazione di gestione ambientale producendo:

- certificazione Emas (o altro documento attestante il possesso della certificazione in parola);
- altre certificazioni sulla base della norma ISO14001 come meglio specificato dal citato par.18.1, lett.C1;
- altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, purché certificate da un organismo di valutazione della conformità espressamente autorizzato allo scopo e riconosciuto dall'istituto nazionale ACCREDIA.

Quesito n. 113 Buongiorno, alla luce della vostra risposta al nostro chiarimento n°95 in cui dite che le categorie OS4 per i lotti 7,8,9 sono superiori al 10% e alla nostra richiesta di chiarimento, a cui non avete ancora dato riscontro, in cui segnaliamo che da nostri calcoli la categoria OS4 risulta inferiore al 10%, segnaliamo a causa di questa grave incongruenza non possiamo ancora definire in quale forma partecipare. Si chiede pertanto una proroga della data di prenotazione dei sopralluoghi prevista per la giornata odierna. Cordiali saluti.

Chiarimento: Si rimanda al chiarimento n.110. Non sussistono, per il caso specifico dell'operatore economico del presente chiarimento, i presupposti per differire la prenotazione del sopralluogo obbligatorio atteso che quest'ultimo è stato già espletato dallo stesso operatore per i Lotti in argomento.

Inoltre, in ragione del chiarimento di cui all'avviso n.6 prot. 62230 del 15.03.2019 (eventuale partecipazione in ATI) nonché del chiarimento n.1 di cui all'avviso n.7 prot. 73482 del 29.03.2019 (eventuale subappalto cd. "necessario"), Codesta Società potrà comunque ritenere valido ed efficace il sopralluogo già espletato, alle condizioni di cui al Disciplinare.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Giovanni Bosco
(firmato digitalmente)

L'originale è archiviato presso l'Ufficio emittente